

Un quesito su liquami zootecnici che fuoriescono dalla vasca di deposito

Domanda: Accade spesso che dalle vasche di deposito degli allevamenti zootecnici i liquami fuoriescono per troppo pieno dovuto a mancanza di svuotamento regolare e periodico della vasca stessa. I liquami finiscono così sparsi su terreni circostanti. In questi casi si tratta di uno scarico abusivo ed irregolare sui terreni medesimi?

Risposta (a cura del Dott. Maurizio Santoloci): a nostro avviso, assolutamente no. Uno dei punti basilari e fondamentali della complessa - ma importantissima - disciplina di confine tra scarico e rifiuto liquido risiede nel fatto che quando da una qualsiasi insediamento produttivo (inclusi allevamenti zootecnici) o abitazione privata il liquame residuale non viene canalizzato direttamente verso un corpo ricettore (secondo le regole tecniche e giuridiche formali dello “scarico” delineate dalla parte terza del D.lgs n. 152/06) ma viene riversato - e dunque contenuto - in una vasca o qualsiasi altro contenitore (in caso di liquame aziendale si tratterà sempre di deposito temporaneo o di stoccaggio), essendo spezzato il riversamento diretto tra fonte e corpo ricettore è praticamente impossibile in senso giuridico che il liquame si possa poi trasformare in uno "scarico". Pertanto, allorché i liquami fuoriescono da una vasca aziendale di qualunque insediamento produttivo per troppo pieno o per qualunque altra causa, non si avrà mai uno "scarico (disciplinato nella parte terza del T.U. ambientale) ma avremo un riversamento verso l'esterno di rifiuti liquidi e - dunque - tale riversamento assume sul terreno le caratteristiche dello smaltimento abusivo sanzionato in modo conseguente dalla parte quarta dello stesso T.U. ambientale. Si tratta - dunque - di uno smaltimento illegale di rifiuti liquidi derivanti dalle attività di allevamento zootecnico, anche se in ipotesi i liquami viaggiano con un ruscellamento o canalizzati con tubi o altro. Questo in quanto da qualsiasi entità produttiva (allevamenti zootecnici inclusi) i liquami residuali non vengono canalizzati in via diretta verso un corpo ricettore autorizzato ma sono riversati (non scaricati...)¹ e

¹ ¹ Dal volume **Scarichi & “Scarichi” - La disciplina normativa dei liquami aziendali, privati e pubblici tra regole e prassi** - di Maurizio Santoloci e Valentina Vattani (Diritto all'ambiente - Edizioni - 2011 - www.dirittoambientedizioni.net): “ (...) Per forte equivoco terminologico si usa dire che tali liquami vengono “scaricati” in vasca, ma il termine è profondamente errato perché in una vasca, che spezza il riversamento diretto convogliato preteso dal concetto ufficiale di “scarico”, non si può “scaricare” alcun liquame... In realtà nella vasca si riversa un “rifiuto liquido di acque reflue” che non potrà a questo punto mai più diventare scarico, ma resta disciplinato fino allo smaltimento o recupero finale entro il contesto della parte quarta del D.Lgs. n. 152/06. Dunque, si continua a confondere lo “scarico” con la gestione dei rifiuti, dimenticando che lo “scarico indiretto”, tipico della antica legge 319/76, non esiste più. E da qui la catena degli equivoci conseguenti. Perché se si considera (in modo del tutto errato) il liquame in vasca come “scarico”, si deduce che la disciplina rientra nella norma sugli scarichi (decreto 152/06 parte terza). Ma il problema è di fondo poiché finché tali insediamenti riversano i liquami in vasca, gli allevamenti (piccoli, medi e grandi) non sono “scarichi” ma gestori di rifiuti liquidi entro il solo ed esclusivo contesto della parte quarta del D.Lgs. n. 152/06. Non hanno affatto ancora varcato la deroga di ingresso nel decreto 152/06 parte terza prevista dal citato art. 185, comma 2, lett. a). Pertanto, operata detta premessa generale, va ancora evidenziato che lo “scarico” formalmente previsto dal decreto n. 152/06 parte terza (...) presuppone un riversamento diretto tra la fonte di produzione e il corpo ricettore. Deve trattarsi quindi di una fonte di produzione stabile e permanente nel tempo (certamente aziendale, ma anche domestica in senso stretto) dal quale, attraverso una condotta (che non corrisponde

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

raccolti in vasca per poi essere caricati su mezzi e portati altrove, si tratta di rifiuti liquidi di acque reflue soggetti alle regole della parte quarta (e non della parte terza) del D.Lgs n. 152/06. Non si tratta – dunque – di uno “scarico” anche se apparentemente esiste una canalizzazione, una tubazione o altro sistema che convoglia tali liquami verso l’esterno. Non basta una canalizzazione per aversi automaticamente uno “scarico” formale ai sensi della parte terza T.U. ambientale e da una vasca di rifiuti liquidi (deposito temporaneo o stoccaggio, secondo i casi) non potrà mai più derivare uno “scarico” ma anche il semplice riversamento di rivoli di liquame verso l’esterno costituiranno sempre una forma illegale di smaltimento di rifiuti liquidi di acque reflue.

Per un approfondimento in termini semplificati delle tematiche giuridico/ambientali in materia di scarichi e rifiuti liquidi segnaliamo il volume:



www.dirittoambiente.net

(edizione gennaio 2011)

necessariamente al concetto di tubazione ma costituisce un qualunque sistema di convogliabilità autonoma del refluo) il liquame che nasce originariamente come rifiuto liquido viene totalmente convogliato in via diretta e senza interruzione verso un corpo ricettore legale. Allora, in questo caso, se sussiste il requisito essenziale e pregiudiziale del riversamento “diretto” da fonte verso il corpo ricettore avremo la trasformazione giuridica del “rifiuto liquido” in “scarico” ai fini della normativa del decreto n. 152/06 parte terza. Ma se il liquame resta in una vasca come si fa a considerarlo uno “scarico”? E questo indipendentemente dalla natura “agricola”, “industriale” o “domestica” o “assimilabile” che è ininfluente... Semmai l’origine può essere utile per classificare il “rifiuto liquido” entro il contesto del decreto 152/06 parte quarta e non certo la natura di uno “scarico” che in questi casi non esiste... (...)”.

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.